

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PUBBLICITA' E TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONSIGLIERI E DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

PARTE PRIMA Generalità

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'attuazione delle norme in materia di pubblicità e trasparenza della situazione patrimoniale dei consiglieri e amministratori comunali dettate dall'art. 41-bis del D.lgs 267/00 e ss. mm e ii. e dall'art. 12 c. 6 del vigente Statuto Comunale.

ART. 2 – PRINCIPI

1. Il presente regolamento persegue ed attua i valori della legalità, della trasparenza e dell'accessibilità alle informazioni che regolano l'attività della pubblica amministrazione.

ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai consiglieri comunali, al Sindaco ed agli Assessori.

PARTE SECONDA Pubblicità della situazione patrimoniale

ART. 4 – DICHIARAZIONI ANNUALI

1. I Consiglieri, il Sindaco e gli Assessori in carica dovranno ogni anno, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, depositare una dichiarazione con la quale indicare:
 - a) i diritti reali su beni immobili e sui beni mobili registrati;
 - b) le azioni di società possedute e/o le quote di partecipazione a società;
 - c) le eventuali funzioni esercitate in qualità di amministratore o sindaco di società
 - d) la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie
2. La dichiarazione contiene la formula "Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero" ed è datata e sottoscritta dal dichiarante.
3. Alla dichiarazione è allegata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF
4. Nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il dichiarante sottoscriverà, all'interno della dichiarazione, apposita attestazione

relativa a tale circostanza.

5. Per gli anni successivi alla prima dichiarazione, i soggetti indicati all'art. 3 presentano dichiarazione, anche se negativa, relativa alle eventuali variazioni intervenute rispetto all'ultima dichiarazione depositata

ART. 5 – MODULI DELLE DICHIARAZIONI PATRIMONIALI

1. Per agevolare l'osservanza degli obblighi di denuncia, è pubblicato, a cura della Segreteria generale, apposito avviso sul sito web dell'ente, almeno 30 gg. prima della scadenza dei termini e, contestualmente, vengono resi disponibili, con gli stessi mezzi, i moduli di dichiarazione

ART. 6 – PUBBLICITA' E TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

1. Le informazioni ed i dati relativi alla situazione patrimoniale sono pubblicati in una apposita sezione del sito istituzionale del Comune, denominata "Pubblicità e trasparenza della situazione patrimoniale degli amministratori comunali".

ART. 7 -SANZIONI

1. Per la mancata o parziale presentazione della dichiarazione di cui agli articoli precedenti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro.
2. Per le modalità di determinazione ed applicazione della suddetta sanzione pecuniaria trova applicazione la legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.
3. E' addetta al controllo del rispetto dell'onere di rendere le dichiarazioni di cui agli articoli precedenti la Segreteria generale, che dopo un primo sollecito, invita, nella persona del Segretario comunale ad adempiere, dando un termine di 15 gg.
4. L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato nel Segretario comunale dell'ente.